

TAR Campania, Sezione I Salerno - Sentenza 13/12/2005 n. 2830
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

Il mancato pagamento dei premi di assicurazione INAIL costituisce una causa di esclusione, tanto più nel caso in cui i concorrenti, a norma del bando, dovevano presentare a pena di esclusione la dichiarazione di "non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 75, lett. e) del DPR. n. 554/1999". E' pacifico in giurisprudenza il principio per cui la sanzione dell'esclusione e le sanzioni accessorie, ex art. 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., prescindono dalla volontaria falsità delle dichiarazioni rese dalle imprese, essendo applicabile per il solo dato formale e obiettivo dell'inadempimento e restando quindi esclusa la necessità di indagini sull'elemento psicologico del concorrente per verificare se abbia o meno falsamente e coscientemente dichiarato il possesso dei requisiti di cui invece difetta. In relazione alle sanzioni accessorie dell'incameramento della cauzione e della segnalazione all'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, tali sanzioni sono comminabili solo in caso di mancata riprova di sussistenza dei requisiti di ordine speciale (economico-finanziari e tecnico-amministrativi), e non anche in caso di mancata riprova del possesso dei requisiti di ordine generale (affidabilità morale e professionale); ciò in base al tenore letterale del suddetto art. 10 della legge n. 109/1994 (in termini TAR Napoli, I, n. 8767 del 17/5/04). Nel caso, però, in cui il disciplinare di gara preveda espressamente che il presidente di gara procederà: a) all'esclusione dei concorrenti per i quali non risultasse confermato il possesso dei requisiti generali; b) all'esclusione dei concorrenti che non avessero trasmesso la documentazione di prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti speciali; c) alla comunicazione di quanto sopra alla stazione appaltante "cui spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione...del fatto all'Autorità per la vigilanza sui LL.PP. ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza", la commissione non può far altro che applicare la *lex specialis*, tanto più che non è vietato all'amministrazione imporre regole più severe rispetto a quelle prefissate dalla legge. Almeno per quanto riguarda la comunicazione all'Autorità di vigilanza, non si tratta di un atto in sé lesivo, potendo l'interessata far valere in quella sede le sue ragioni.